



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Mymamy Volley Reggio Calabria.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente          |
| • Avv. Ennio De Vita       | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione        | Componente          |
| • Avv. Adolfo Mutarelli    | Assistente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente per il ricorrente l'avv. Francesco Termini, e la società regolarmente costituitasi e rappresentata dall'avv. Maria Cristina Migliorini,

### OSSERVA

con ricorso del 12/11/2012 regolarmente notificato alla società, l'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto chiedeva lo scioglimento del vincolo dall'associato Mymamy Volley Reggio Calabria. Il ricorso era motivato dal mancato interesse da parte della società all'atleta, omessa convocazione e mancata effettuazione visita medica, nonché per mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento, in subordine in quanto l'atleta risulta residente a Bergamo; i detti motivi sostanzialmente riprendono quelli indicati nella costituzione in mora; chiedeva inoltre che gli atti fossero trasmessi alla Procura Federale; concludeva per lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio o in subordine allo scioglimento del vincolo con determinazione di equo indennizzo, nonché per la remissione degli atti alla Procura Federale per violazione degli art. 17 dello Statuto FIPAV, nonché art. 21 comma 2 del RAT e art. 55 R.G. FIPAV.

Si costituiva la società ASD Mymamy Volley Reggio Calabria, la quale impugnava la domanda e preliminarmente eccepiva la improcedibilità della richiesta di scioglimento coattivo del vincolo in quanto l'atleta aveva fatto parte della Rappresentativa Regionale di Beach Volley selezione Calabria; contestava inoltre il disinteresse societario e la mancata convocazione, nonché mancata sottoposizione a visita medica in quanto come da documentazione esibita risultava che l'atleta fosse sia d'interesse, sia che fosse stata espletata la visita medica; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Questa Commissione rilevata la regolarità della costituzione di entrambe le parti del giudizio, dopo aver sentito le parti e provato la conciliazione senza aver sortito alcun effetto,

### Osserva

In ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società per partecipazione dell'atleta alla rappresentativa beach volley regionale Calabria, la stessa va rigettata in quanto non vi è alcuna prova di tale partecipazione a tale rappresentativa per l'anno 2011/2012.

Per quanto riguarda i motivi di richiesta di scioglimento del vincolo con addebito a carico dell'associato gli stessi risultano infondati e il ricorso va rigettato; infatti per quanto riguarda la visita medica risulta provato con documento non impugnato che l'atleta ricorrente è stato sottoposto a visita medica nel giugno 2011 e che pertanto la validità di tale documento va a scadere il 21 giugno 2012. In ordine alla richiesta di svincolo per la mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento da parte del genitore esercente la potestà dell'atleta si osserva che nel momento in cui il tesseramento viene omologato, tale omologa è incontestabile ai sensi dell'art.28 del RAT e



## FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

L'unico modo per contestarne la validità è quella di procedere alla richiesta di revoca o sospensione da rivolgere all'Ufficio Tesseramento e solo eventualmente qualora si avesse una risposta negativa da parte di tale ufficio, tale provvedimento potrebbe essere impugnato davanti alla CTA; pertanto non essendo stata introdotta regolarmente la procedura prevista dall'art. 28 del RAT, la richiesta di svincolo basata su tale contestazione deve ritenersi infondata; in ogni caso la contestazione in ordine alla reale sottoscrizione del modulo di primo tesseramento da parte della madre dell'atleta richiede inevitabilmente che gli atti vengano rimessi alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. Del pari è infondata la richiesta di svincolo per motivi di residenza in Bergamo, anche tale punto è privo di qualsiasi riscontro documentale, infatti nel ricorso è stata prodotta una richiesta di "Trasferimento di residenza" datata 06/08/2007 rilasciata dal comune di Bergamo, ma non vi è alcun certificato che ne provi la residenza attuale in tale comune. Del resto è pacifico tra le parti così come risulta anche dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della società resistente che l'atleta nel periodo in cui ha svolto la sua attività sportiva con il sodalizio era domiciliato in Reggio Calabria e che attualmente risulta vivere in Brasile. Infine non risulta alcun comprovato motivo di contrasto tra l'atleta e il sodalizio che possa giustificare un accoglimento della richiesta di svincolo. Per quanto riguarda la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale da parte del sodalizio, questa Commissione rileva che la richiesta risulta del tutto generica e infondata.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso dell'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto dalla società ASD Mymamy Volley Reggio Calabria, rimette gli atti alla Procura Federale per quanto riguarda la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento dell'atleta.

Dispone infine l'incameramento della tassa ricorso versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 19 dicembre 2012

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*